

d) Giudizi di merito

TRIBUNALE DI MILANO — Ord. 9 marzo 2004

Gip Forleo
Imp. Soc. Itat e altri

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Illeciti previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 - Procedimento penale - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Esclusione (Art. 185 c.p.; artt. 74 c.p.p.; artt. 34, 54, 69, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Non è ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti della persona giuridica chiamata a rispondere davanti al giudice penale degli illeciti amministrativi previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (1).

(Omissis). — Particolare attenzione ha meritato l'eccezione concernente l'ammissibilità della costituzione di parte civile esercitata nei confronti di talune delle società chiamate a rispondere per i fatti corruttivi ipotizzati.

Com'è noto, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento il principio della responsabilità amministrativa degli enti collettivi, con esclusione degli enti pubblici non economici, in conseguenza di reati commessi in loro favore.

Nonostante l'indiscusso elemento di novità introdotto nel sistema da tale normativa, va evidenziato come la responsabilità in questione rivesta, per espressa scelta legislativa, natura amministrativa, fungendo la commissione del reato come mero presupposto per la sua attivazione.

D'altra parte, pur essendo stata la disciplina in questione articolata in parallelo con quella concernente la responsabilità penale dell'autore del reato, i due profili di responsabilità rimangono attestati su un piano di reciproca autonomia, tant'è che l'art. 8 del d.lgs. citato prevede la sussistenza della responsabilità dell'ente anche nei casi in cui difetti quella dell'autore del reato, ed in particolare nei casi in cui quest'ultimo non sia stato identificato o non sia imputabile, o il reato si sia estinto per una causa diversa dall'ammnistia.

Tanto premesso, ai fini di valutare se l'azione civile possa essere esercitata direttamente nei confronti dell'ente nell'ambito del procedimento instauratosi sia a carico dell'autore del reato sia a carico dell'ente stesso ex art. 36 d.lgs. citato, e se dunque anche l'ente abbia al riguardo una legittimazione passiva diretta, va richiamata la generale disciplina di cui all'art. 185 c.p.

Tale norma, com'è noto, stabilisce che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole ed i soggetti che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto da quello commesso.

Ora, non potendosi ancorare la responsabilità civile dell'ente ad un giudizio di sua colpevolezza in ordine al reato commesso nel suo interesse, ne deriva, per il suddetto precetto normativo, che l'ente potrà essere chiamato a rispondere del danno derivante da tale reato non in via diretta ma in qualità di responsabile civile

ex artt. 83 e ss c.p.p., dovendosi configurare in capo allo stesso la responsabilità per fatto altrui prevista dall'art. 2049 c.c.

In favore di tale interpretazione depongono una serie di dati normativi.

Innanzitutto l'art. 54 d.lgs. citato, che, nel prevedere e nel disciplinare il sequestro conservativo di beni facenti capo all'ente, ne limita l'operatività alle garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, ponendo conseguentemente il P.M. quale unico titolare della relativa richiesta, e ciò in evidente deroga al disposto di cui all'art. 316, comma 2, c.p.p. che appunto estende alla parte civile la richiesta in questione a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato. D'altra parte, il citato art. 54, nel richiamare di chiusura l'art. 316 c.p.p., fa rinvio esclusivamente al comma 4, escludendo pertanto le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, concernenti appunto le facoltà della parte civile.

Ancora, va richiamata nello stesso senso la disciplina contenuta nell'art. 69 d.lgs. citato, concernente la sentenza di condanna pronunciata a carico dell'ente, che non fa alcun cenno alle questioni civili. Né del resto risultano norme parallele a quelle di cui agli artt. 539, 540, 541 c.p.p. concernenti appunto la condanna ai danni ed alle spese relative all'azione civile.

In senso contrario non può invocarsi la norma di cui all'art. 35 d.lgs. citato, in base alla quale all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili, dal momento che la stessa sembra riferirsi alla normativa processuale posta a tutela dell'imputato, e dunque alle relative garanzie, con una disposizione che appare speculare rispetto a quella contenuta nell'art. 61, comma 2, c.p.p. e relativa alla persona sottoposta alle indagini, non consentendo pertanto un'analogia *in malam partem* di disposizioni normative peraltro di diritto sostanziale e non processuale, quale appunto l'art. 185 c.p.

Neppure in senso contrario possono invocarsi le norme che contemplano particolari benefici sanzionatori per l'ente nell'ipotesi in cui lo stesso abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno.

Trattasi, com'è noto, degli artt. 12, comma 2, lett. a) d.lgs. citato, che ancorano rispettivamente la riduzione della metà della sanzione pecuniaria e l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, con conseguente esclusione di quella interdittiva, ai casi in cui appunto l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso.

Che con tali norme il legislatore abbia voluto incentivare condotte riparatorie dell'ente è fuori dubbio, com'è peraltro evidente la logica premiale e deflattiva del dibattito alle stesse sottesa. Dalle stesse non può tuttavia argomentarsi per sostenere la legittimazione passiva diretta dell'ente rispetto all'azione civile esperita nell'ambito del procedimento penale da parte della persona offesa o del danneggiato dal reato.

Ne discende che le società in questione dovranno qualificarsi, in ordine ai danni cagionati dai reati ipotizzati, quali responsabili civili ex art. 2049 c.c. e pertanto, in quanto tali, ne avrebbe potuto essere richiesta la rituale citazione a norma dell'art. 83 c.p.

D'altra parte va rilevato che tali società non risultano essersi costituite nel presente procedimento a norma degli artt. 39 e 41 d.lgs. citato, e che dunque, in base proprio a tale ultima disposizione, ne va dichiarata la loro contumacia.

Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità delle costituzioni di parte civile esercitate nei confronti delle società Ilat s.p.a., Dac s.p.a., Pellegrini s.p.a., My Chef s.r.l. — (*Omissis*).

(1) Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale.

1. La questione relativa alla ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti delle società chiamate a rispondere in un processo penale ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, questione del tutto nuova, merita particolare attenzione per la sua delicatezza e per la sua problematicità.

La ordinanza 9 aprile 2004 emessa dal giudice per la udienza preliminare del Tribunale di Milano, una delle prime pronunce giurisprudenziali sul tema, ha dichiarato la inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi in questione.

A mio avviso le succinte argomentazioni sviluppate in tale ordinanza sono tutt'altro che decisive, mentre esistono, all'opposto, ragioni per ritenere che in forza della entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2001 sia possibile esercitare la azione civile nel processo penale nei confronti degli enti collettivi che siano chiamati a rispondere in tale processo penale nel quadro di una responsabilità "da reato" (sul punto v. oltre), pur definita dalla legge come amministrativa.

Pur non pretendendo di proporre una soluzione certa del problema, che stante la equivocità di fondo della nuova disciplina della responsabilità da illecito delle persone giuridiche non è probabilmente possibile, mi sembra che approfondire le ragioni che sostengono la posizione favorevole alla ammissibilità della costituzione di parte civile menzionata costituisca un contributo utile al chiarimento di uno dei tanti punti oscuri che caratterizzano il nuovo istituto introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2001. Un contributo che mi sembra tanto più utile, dato che i primi succinti e poco motivati interventi giudiziari in materia (1) sembrano dare quasi per scontata una tesi che scontata sicuramente non è.

È con questo spirito che mi accingo a stendere queste brevi annotazioni, ed è con questo spirito che auspico esse verranno considerate.

2. Non intendo approfondire in questa sede se una responsabilità, qualificata dalla legge come amministrativa, nata indiscutibilmente "da reato" (sul punto v. oltre), ed applicata dal giudice penale in un processo fornito di tutte le garanzie del processo penale, quale è quella prevista dal citato d.lgs., sia nella sostanza effettivamente responsabilità amministrativa, o non sia piuttosto responsabilità individuabile come penale, o comunque di tipo criminale: riproponendo, con riferimento al nuovo istituto, la vecchia questione che era stata risolta nel senso "penalistico" anni or sono con riferimento alla natura delle misure "amministrative" di sicurezza introdotte dal codice penale Rocco del 1930, proprio sul presupposto che si trattava di sanzioni applicate dal giudice penale nel quadro del processo penale.

Questo problema è stato ampiamente affrontato dalla dottrina che si è occupata della nuova legge. La netta maggioranza degli studiosi che lo hanno appro-

(1) Analoga soluzione è stata adottata, con una motivazione ancora più succinta e discutibile, da una ordinanza 13 novembre 2004 del GUP di Torino, inedita.